

LA TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

La trattazione della causa in pubblica udienza è l'esame della causa in presenza delle parti, e in udienza pubblica.

In pubblica udienza, il relatore espone al Collegio in ordine:

- alla ritualità e tempestività della proposizione dell'istanza di discussione in pubblica udienza e della comunicazione dell'avviso di trattazione;
- alla regolarità della costituzione del contraddittorio;
- ad eventuali cause di inammissibilità;
- ai fatti ed alle questioni di diritto relative alla controversia, illustrando dapprima le ragioni del ricorrente e di seguito quelle del resistente.

L'ordine degli interventi, pur non fissato espressamente dal legislatore, vede il ricorrente e tutte le parti nella medesima posizione processuale esporre per primi, seguiti dal resistente e dalle altre parti nella medesima posizione processuale. Al termine di questi interventi sono in genere consentite brevi repliche.

E' possibile chiedere alla Commissione il differimento della discussione in pubblica udienza. Tale opportunità può essere concessa:

- se la parte interessata al rinvio è stata diligente nel rispetto dei termini per la proposizione delle proprie difese;
- se le produzioni documentali o le deduzioni delle altre parti abbiano reso particolarmente difficile la difesa.

Riferimenti normativi

- art. 34 D. Lgs. n. 546/92.

Luglio 2010